

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. LII-bis
n. 9

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2006)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente per la regione
BASILICATA**

—————
Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2007
—————

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE IN BASILICATA

Potenza, li 22 gennaio 2007

Ill.mo Signor Presidente del Senato

= R O M A =

**Ill.mo Signor Presidente della Camera
dei Deputati**

= R O M A =

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri

= R O M A =

Prot. n. 23 /2007 /U.G.

1

Con la presente relazione questo Ufficio ritiene, anzitutto, di svolgere alcune considerazioni sulla struttura, funzione e poteri del “ Garante del contribuente”.

La composizione collegiale, così come prevista dall’art. 13, 2° comma, legge 212/2000, deve essere conservata, soprattutto per le pregresse esperienze professionali dei tre componenti.

Secondo quanto è stato fatto presente nelle precedenti relazioni, appare necessario operare legislativamente per:

- a) la nomina di due componenti supplenti, e ciò per evitare che – in caso di assenza o impedimento di membri effettivi – l’ufficio subisca interruzione della normale e quotidiana attività;
- b) porre come termine di durata quadriennale dell’incarico una unica data che, avuto riguardo al quadriennio in corso, può essere fissata al 31 dicembre 2009.

Gli argomenti a favore sono stati fatti presenti nelle relazioni precedenti, sicchè non sembra il caso di ripeterli in questa relazione.

Ribadendo che, secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza e di dottrina, le norme dello Statuto hanno un preciso valore normativo e interpretativo - dando attuazione alle norme

costituzionali richiamate e costituendo principi generali dell' ordinamento tributario - occorre che il Garante non abbia una semplice funzione di moral suasion: per assicurare una concreta ed efficace tutela dei contribuenti nei confronti del Fisco, così inteso tout court, è necessario che il Garante abbia poteri di impugnazione dei provvedimenti sollecitati in autotutela e di quelli disattesi con manifesta violazione di legge.

Soltanto in tal modo, è stato scritto, si può contribuire efficacemente alla ricostituzione del clima di fiducia tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Per concludere sul punto, non è vano richiamare le sentenze della Corte di Cassazione 7080/2004, 1236/2006 e 21513/2006 nonché la relazione della Magistratura contabile del 25 gennaio 2006, nella quale è contenuta – tra l'altro – una verifica sulla osservanza delle norme contenute nello Statuto (legge 212/2000) da parte degli uffici dell' Amministrazione finanziaria e dagli Enti pubblici tenuti a rispettarle.

2

Anche nell'anno 2006 vi è stata violazione del 3° comma dell' art. 3 dello Statuto, secondo cui “ i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Le proroghe disposte legislativamente nell'anno di riferimento non sono poche ed a ritmo crescente rispetto agli anni precedenti.

Questo Garante ritiene che i termini stabiliti per gli accertamenti siano più che congrui (v. relazione del 24 gennaio 2005) e l' istituto delle proroghe – in violazione dello Statuto – determina disorientamento dei cittadini e sfiducia nei poteri esecutivo e legislativo che, nell' espletamento delle loro attività, devono essere i primi a rispettare le regole limitative legislative poste.

3

Sulle critiche mosse al modo di legiferare in occasione della finanziaria 2007 non è il caso di soffermarsi e questo Garante non intende farne.

Alcune notazioni sulle recenti leggi di natura tributaria è doveroso fare tenendo presente il principio del legittimo affidamento del contribuente (art. 10 Statuto e, da ultimo, Cass. Sez. Trib. sentenza n. 21513 del 22 / 6 – 6/10/2006).

1) Fermo amministrativo.

Il D.L. 262/2006, convertito senza modifiche sul fermo, dispone che tale misura cautelare può essere adottata indipendentemente dalla perdurante assenza del regolamento attuativo previsto dall' art. 86 D.P.R. 602/73 e successive modificazioni.

Il “fermo” è una misura molto particolare e, nel passato, ha dato luogo ad aspre critiche, essendosi proceduto su automezzi necessari al cittadino per espletare la propria attività lavorativa e senza tener conto della sproporzione tra valore del bene sottoposto a fermo e importo del credito erariale.

2) Riscossione coattiva. Pignoramento presso terzi.

Emendato il D.L. 262/2006 (collegato alla finanziaria 2007), il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dall' esattore, senza l'intervento del giudice.

Il terzo pignorato non è tenuto ad informare il contribuente, suo creditore, sicchè può accadere – come acutamente è stato osservato – che il contribuente abbia ottenuto, ad esempio, lo sgravio o l'annullamento del ruolo.

Sembra necessario, pertanto, che l'esattore notifichi l'atto di pignoramento anche al debitore, perché ne venga a conoscenza e possa interloquire nella esecuzione in suo danno.

Una integrazione legislativa in tal senso appare quanto mai indispensabile.

3) Indagini finanziarie.

Anche su tale potere dell' Amministrazione finanziaria sembra molto discutibile la mancata partecipazione del soggetto nei cui confronti l' indagine viene eseguita.

Per un principio di difesa sin dall' inizio, il contraddittorio non può mancare e non sembra sufficiente il ricorso al Garante del contribuente, ai sensi degli artt. 12 e 13, comma 6, della legge 212/2000.

4) Compensazione tributaria.

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con sentenza n. 22872 del 24/2 – 25/10/2006 ha stabilito “che l’esercizio del potere regolamentare in materia di compensazione tributaria, previsto dall’art. 8 dello Statuto del contribuente, non può considerarsi condizione necessaria per l’operatività della compensazione; ne consegue che, in difetto di una specifica normativa, devono trovare applicazione i principi dettati dal codice civile (artt. 1241 e segg.)”.

Tale sentenza, richiamando altri precedenti, merita incondizionata adesione e pone in evidenza come anche la P.A. centrale non tiene conto degli obblighi che le derivano dalla legge per dare concreta attuazione a diritti del cittadino-contribuente.

Questo Garante ritiene che, nel caso in esame, non vi sia stata “supplenza giudiziaria” ma esegesi dal “complesso normativo esistente”.

6

Altri argomenti, di rilevanza generale, certamente sono stati trattati da altri Garanti e non sembra il caso di soffermarvisi.

Dr. Francesco Lazazzera – Presidente -

Col. a Antonio Mascaro - Componente -

Dr. Giuseppe Iaculli - Componente -



